

COMUNE DI FOSSA

(Provincia dell'Aquila)



Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo per "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (ex art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109), per incentivi da erogare su progetti esecutivi approvati fino al 18/08/2014

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____

IL SINDACO

F.to Fabrizio BOCCABELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.^{ssa} Marina ACCILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Pierluigi DE AMICIS

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 12.4.2006, N. 163 (EX ART. 18 DELLA L. 11.2.1994, N. 109)

- Art. 1 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche.
- Art. 2 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche: criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto.
- Art. 3 - Certificazione dei risultati
- Art. 4 - Liquidazione dei compensi
- Art. 5 - Ritenute di legge
- Art. 6 - C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali 1998-2001
- Art. 7 - Rinvio
- Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'I.V.A., posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori.

Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dall'Amministrazione, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.

La percentuale effettiva da applicarsi, fissata come aliquota della percentuale massima del 2%, è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività del progetto, secondo le aliquote di seguito riportate:

1. progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio:
100% della percentuale massima ($100\% * 2\% = 2\%$);
2. progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure presentino elaborati grafici non di dettaglio:
90% della percentuale massima ($90\% * 2\% = 1,80\%$);
3. progetti di carattere ripetitivo in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti similari:
50% della percentuale massima ($50\% * 2\% = 1\%$).

I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione di cui al successivo art. 3 con l'avvio dell'appalto dell'opera o del lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l'approvazione del collaudo o del

certificato di regolare esecuzione per la quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l'appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto.

Art. 2 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche: criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto

La somma da corrispondere a titolo di incentivo è ripartita tra i soggetti che costituiscono il gruppo con le seguenti modalità:

| Descrizione soggetti e prestazioni | | Percentuale | | Incarico esterno | Aliquota (*) | % spettante al R.U.P. |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|
| | | Totale | Parziale | | | |
| R.U.P. | | 45,00% | | | | |
| | RUP | | 39,00% | S | | 39,00% |
| Collaboratori del RUP | | | 6,00% | N | | 6,00% |
| Progettista | | 21,00% | | | | |
| | Progetto preliminare | | 5,00% | N | 30,00% | 5,00% |
| | Progetto definitivo | | 6,00% | N | 30,00% | 6,00% |
| | Progetto esecutivo | | 10,00% | N | 40,00% | 10,00% |
| Coordinatore | | 11,00% | | | | |
| | In fase di progetto | | 3,00% | N | 20,00% | 3,00% |
| | In fase di esecuzione | | 8,00% | S | 50,00% | 8,00% |
| Direzione lavori: | | 18,00% | | | | |
| | Direttore dei lavori | | 18,00% | N | 45,00% | 18,00% |
| Collaudo | | 5,00% | | | | |
| Tecnico amministrativo | | | 5,00% | N | 45,00% | 5,00% |
| Totale prestazioni | | 100,00% | 100,00% | | | 100,00% |

Ove una o più prestazioni riportate nella precedente tabella siano oggetto di incarico esterno, o in caso di nomina di collaboratori del R.U.P. interni all'Amministrazione, per ognuna delle stesse spetterà al R.U.P. un'aliquota sulla relativa percentuale così come indicata nella colonna "Aliquota R.U.P."

In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 37 della Legge regionale 7.11.2003, n. 27, caratterizzate da elaborati di progetto quali il computo di perizia, l'elaborazione di nuovi prezzi e del relativo verbale, quadro economico di raffronto, eventuali elaborati grafici, ecc., l'incentivo va riconosciuto ai dipendenti incaricati della progettazione e/o della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso tra i dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione viene determinato applicando le aliquote e le percentuali di ripartizione relative al progetto principale sull'importo aggiuntivo, al lordo del ribasso d'asta, della perizia di variante e suppletiva.

In caso di estensione di contratti aperti, che di fatto si concretizzano solo con un incremento dell'attività di direzione lavori, l'incentivo va riconosciuto a favore del personale incaricato della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso vengono determinati applicando le stesse percentuali di cui al progetto principale, limitatamente alle quote relative alla sola fase di direzione dei lavori, sull'importo dell'estensione del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste), le relative percentuali non verranno assegnate e costituiranno economie.

Art. 3 - Certificazione dei risultati

Completate le varie fasi della progettazione, il Segretario Comunale o il Dirigente dell'Area Tecnica ove diverso dal R.U.P. certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione. La certificazione del Segretario Comunale viene vistata per approvazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, il Segretario Comunale o il Dirigente dell'Area Tecnica ove diverso dal R.U.P. provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura individuata nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione.

In caso di riduzione dei compensi a titolo di penale, la somma che residua costituisce economia da includere nelle "somme a disposizione del quadro economico del progetto" e, con riferimento agli atti di pianificazione, costituisce economia di gestione.

Art. 4 - Liquidazione dei compensi

Il Segretario Comunale o il Dirigente dell'Area Tecnica ove diverso dal R.U.P. provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto. Con l'atto di liquidazione il dirigente attesta il positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi. L'atto di liquidazione viene vistato per approvazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

Compensi per la progettazione delle opere pubbliche (art. 4):

| | | FASE DI PROGETTAZIONE | DI | FASE DI ESECUZIONE |
|--|--|------------------------------|-----------|---|
| SOGGETTI / UFFICI | RUOLI | Avvio gara di appalto | | Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione |
| Responsabile unico del procedimento | Responsabile unico del procedimento | 1/2 quota | | 1/2 quota |
| Ufficio progettazione | Progettisti | quota intera | | |
| | Coord. Prog. ai sensi del D.lgs. 494/96 | quota intera | | |
| Ufficio direzione lavori | DD.LL. | | | quota intera |
| | Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96 | | | quota intera |
| Collaudatori | Tecnico amministrativo | | | quota intera |

I compensi vengono corrisposti dall'Ufficio Stipendi unitamente alle competenze mensili.

Art. 5 - Ritenute di legge

I compensi di cui al presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Amministrazione

(contributi assistenziali e previdenziali), e sono assoggettati alle ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali 1998-2001

I compensi di cui al presente regolamento confluiscono, rispettivamente, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali - Area della Dirigenza 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di legge e regolamentare vigente.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche ai procedimenti in corso, limitatamente agli incentivi da erogare su progetti esecutivi approvati entro il 18/08/.